

La responsabilità civile ha una natura e una funzione ripristinatoria-compensativa;
non ha una funzione punitiva o afflittiva.

La funzione è quella di far sì che i costi di un eventuale danno siano sopportati da chi ha commesso il danno (*danneggiante*) e non da chi lo ha subito (*danneggiato*)

Il danno può essere commesso a seguito di inadempimento di un contratto o di un obbligo preesistente (*responsabilità contrattuale*) o senza che vi fosse un precedente rapporto giuridico tra il danneggiante e il danneggiato (*responsabilità extracontrattuale*).

La responsabilità extracontrattuale ha avuto nel tempo una evoluzione con riguardo: *a)* alle situazioni giuridiche tutelate; *b)* alla fattispecie dannosa.

Fattispecie dannosa

La *fattispecie dannosa* è il fatto che comprende sia la condotta che determina il danno (es.: Tizio guida la macchina e investe un pedone), sia l'evento dannoso (es.: Tizio riporta delle lesioni e dei danni alle cose che aveva con sé).

Responsabilità per colpa (art. 2043 c.c.)

La fattispecie dannosa generalmente si riconduce a quella prevista dall'art. 2043 c.c.

Questa figura di responsabilità si chiama «*responsabilità per colpa*» (o «responsabilità ordinaria») ed è composta da un elemento oggettivo e un elemento soggettivo

L'elemento oggettivo è dato dal *nesso causale* (o nesso eziologico) tra la condotta e il danno subito (il pregiudizio)

L'elemento soggettivo è dato dallo stato di *colpa* (imprudenza, negligenza, imperizia) o di *dolo* (intenzione di danneggiare). La colpa e il dolo si equivalgono perché la funzione della responsabilità civile è quella di ripristinare lo squilibrio (se il danno è pari a € 1.000, il danneggiante deve risarcire € 1.000, sia che il danno sia stato commesso con dolo che con colpa).

Responsabilità oggettiva

Il codice civile e altre leggi prevedono alcune figure di *responsabilità oggettiva*.

La responsabilità oggettiva differisce dalla responsabilità per colpa perché ai fini del perfezionamento della fattispecie dannosa è sufficiente l'elemento oggettivo (il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio patito), mentre è irrilevante l'elemento soggettivo.

Significa che il danneggiante risponde anche se non ha commesso nessun atto colposo (es.: il padrone di un immobile risponde di tutti i danni causati dalla rovina dell'edificio, come la caduta di un cornicione, anche se ha agito con diligenza).

La responsabilità oggettiva si spiega nell'attribuire il rischio del (costo del) danno a chi da un determinato bene, o da una determinata attività, ha dei vantaggi (il proprietario dell'immobile ha il vantaggio di avere l'immobile, il passante sopra cui cade il cornicione non ha alcun vantaggio dall'immobile).

La responsabilità oggettiva non sussiste se l'evento dannoso dipende da un evento «imprevedibile» e «inevitabile» (es.: il cornicione è caduto a causa di un terremoto o di un tornado). In questo caso, infatti, sia ha la «rottura del nesso causale».

Regime probatorio della responsabilità

(Regime di prova ordinario) Se vi è una responsabilità per colpa, il danneggiato deve provare:

- a) l'elemento oggettivo (nesso eziologico tra condotta e danno);
- b) l'elemento soggettivo (la colpa o il dolo del danneggiante)

Se non riesce a provare entrambi gli elementi, la responsabilità non è provata.

(Regime di prova con presunzione di colpa) Il regime probatorio ordinario alcune volte rende molto difficile (o impossibile) la prova che deve dare il danneggiato.

Conseguentemente, in alcuni casi il regime probatorio viene «alleggerito» in capo al danneggiato (e «aggravato» in capo al danneggiante).

In questo caso il danneggiato deve provare solo l'elemento oggettivo, mentre l'elemento soggettivo (la colpa) si presume.

La presunzione di colpa impone al danneggiante di essere lui a provare che ha agito «senza colpa». Se non riesce a dare la prova «di non essere in colpa», deve risarcire il danno.

Questo regime probatorio si chiama anche «*responsabilità aggravata*», proprio perché aggrava la posizione probatoria del danneggiante.

(Regime di prova nella responsabilità oggettiva) Nella responsabilità oggettiva il danneggiato deve provare il nesso di causalità puramente e semplicemente; perché l'elemento soggettivo è irrilevante nella struttura della fattispecie dannosa.

Il fatto significa che l'elemento soggettivo sia irrilevante significa che è del tutto inutile (e quindi inammissibile) che il danneggiante provi di non essere in colpa.

L'unico modo che il danneggiante ha di liberarsi dalla responsabilità oggettiva è provare la «rottura del nesso causale»; cioè provare che l'evento dannoso era «imprevedibile» e comunque «inevitabile» (nell'esempio di cui sopra, il proprietario dell'immobile può provare che il cornicione è caduto a causa del terremoto o del tornado).

Applicazione evolutiva dei modelli di fattispecie di responsabilità e dei regimi di prova: il caso della responsabilità del produttore.

I modelli sopra indicati hanno avuto una evoluzione applicativa nel tempo con specifico riguardo alla responsabilità del produttore.

All'inizio, in particolare verso la seconda metà dell'800, sia in Italia che in altri Paesi, vi era l'interesse alla crescita della produzione in serie, che consentiva di aumentare l'offerta di beni e servizi (con aumento della ricchezza) e l'abbattimento dei costi, rispetto alla produzione artigianale.

La produzione di massa portava però alla circolazione nel mercato di un numero significativo di «prodotti difettosi», che spesso causavano dei danni (es.: la carrozza che perde la ruota con il conseguente incidente e le lesioni per gli occupanti).

--- I danneggiati (che oggi chiameremmo «consumatori»), secondo la fattispecie della responsabilità per colpa e il regime probatorio ordinario dovevano quindi provare: *i)* l'elemento oggettivo, cioè il nesso eziologico tra difetto e danno (che significa, provare il difetto, provare la rilevanza causale nell'incidente e provare i danni causati dall'incidente); *ii)* l'elemento soggettivo, cioè che il produttore versasse in uno stato di colpa.

La prova risultava, la maggior parte delle volte, impossibile.

Tuttavia questo modello di responsabilità, particolarmente favorevole al produttore, veniva mantenuto per consentire l'incremento della produzione e l'abbattimento dei costi.

--- In un secondo momento storico, quando l'esigenza era diventata quella di ridurre i costi sociali dei danni e di eliminare dal mercato i produttori che non erano in grado di fare investimenti adeguati, la stessa giurisprudenza (quindi i giudici, senza che vi fosse stato un

intervento legislativo) ha mutato regime probatorio, passando dal modello della responsabilità per colpa al modello della responsabilità aggravata.

I giudici, utilizzando (in Italia) lo strumento della presunzione semplice (art. 2729 c.c.), ritenevano quindi che: *a)* il danneggiato dovesse provare l'elemento oggettivo (nesso eziologico tra difettosità del prodotto e il danno patito); *b)* a quel punto, la colpa del produttore si presumeva salva la prova contraria (che doveva essere data dallo stesso produttore, cioè dal danneggiante).

-- In un terzo momento storico, il legislatore è intervenuto applicando la fattispecie della responsabilità oggettiva, per cui è necessario e sufficiente che il danneggiato provi l'elemento oggettivo del nesso eziologico (tra difettosità e danno) perché si abbia la responsabilità del produttore. Questo modello (con alcuni aggravamenti specifici in capo al produttore) è oggi applicato in base a una legge di recepimento ed esecuzione di una Direttiva comunitaria.

Area del danno risarcibile

Non tutti i danni sono risarcibili. Perché siano risarcibili è necessario, che il danno sia «*ingiusto*».

Perché sia *ingiusto*, quindi il danno deve essere, *non iure* e *contra ius*.

a) non iure, significa che la condotta dannosa deve essere caratterizzato da *antigiuridicità*, ossia deve essere contraria alle norme giuridiche e non deve avere una giustificazione riconosciuta dall'ordinamento (es.: è giustificato il danno conseguente a una legittima difesa).

b) contra ius, significa che non basta un pregiudizio «di fatto», ma tale pregiudizio deve essere intermediato da una situazione giuridica soggettiva (es.: diritto soggettivo). Ad esempio, se Tizio distrugge una coltivazione di fiori che Caio vedeva con piacere dalla sua finestra, ma che erano di proprietà di Sempronio; il pregiudizio di Caio, che non potrà più vedere il paesaggio con i fiori, non è risarcibile, perché il suo vantaggio non era fondato su alcun diritto. Viceversa, il pregiudizio di Sempronio, che si struttura giuridicamente nella lesione del diritto di proprietà, è invece risarcibile.

Ampliamento dell'area del danno risarcibile

Sino agli anni '60, la situazione giuridica che si riteneva fosse in grado di giustificare la risarcibilità del danno era esclusivamente il «diritto soggettivo assoluto», cioè tutti quei diritti che si risolvono in una pretesa nei confronti di tutti i consociati.

Tra questi, in senso patrimoniale, il diritto di proprietà (il proprietario ha il diritto di «non interferenza» nei confronti di tutti: tutti devono astenersi dall'interferire nel rapporto tra il proprietario e la *res*, salvo che non abbiano un diritto specifico, come un diritto di servitù).

Altri diritti soggettivi assoluti sono i diritti della persona, cioè quelli che rappresentano le potenzialità della singola persona tramite le quali realizza se stessa, ossia la sua personalità. Tra questi, il diritto alla vita, alla integrità fisica, all'identità, alla reputazione, alla riservatezza, etc.

Al di fuori dei diritti soggettivi assoluti, si riteneva che non potesse esservi tutela risarcitoria. In particolare si negava la «tutela aquiliana» (cioè mediante responsabilità extracontrattuale) ai diritti di credito.

--- **Lesione di diritto soggettivo relativo**

Negli anni '60 alcune sentenze modificarono l'orientamento giurisprudenziale. Due in particolare ebbero rilievo.

Una prima sentenza riguardava il caso di una azienda di produzione di pasta, che rimase senza corrente elettrica in quanto un mezzo di lavoro altrui aveva danneggiato un traliccio.

Il giudice di primo grado non riconobbe il danno per la mancata produzione in quanto il pastificio non era proprietaria del traliccio, mentre era solo creditore della prestazione di somministrazione dell'energia elettrica, e il diritto di credito, per l'appunto, non si riteneva potesse giustificare il pregiudizio economico patito, non trattandosi di un diritto assoluto (bensì «relativo»).

I giudici dei successivi grado e giudizio ritennero, invece, che anche il diritto di credito rappresentasse un interesse economico la cui lesione fosse meritevole di essere risarcita.

L'area del danno risarcibile quindi si era estesa dalla sola lesione del diritto soggettivo assoluto, anche alla lesione del diritto soggettivo relativo.

--- **Lesione di interesse legittimo**

Negli anni '90 l'area del danno risarcibile si estende alla lesione dell'interesse legittimo. In realtà si era giunti a ritenere che in alcuni casi l'interesse legittimo potesse essere risarcito ma solo nei (limitati) casi in cui si fosse «trasformato» in diritto soggettivo.

La sentenza degli anni '90 ritiene che questa trasfigurazione non fosse esatta, mentre gli interessi legittimi potessero costituire una delle situazioni giuridiche soggettive la cui lesione rendesse risarcibile il danno subito.

Così, se dovesse essere negato illegittimamente da un comune un permesso di costruire (per il quale il cittadino ha un interesse legittimo e non un diritto soggettivo), e se da un tale illegittimo diniego si dovesse avere un danno (es.: blocco dei lavori, aumento dei costi, etc.), il danno è risarcibile. In precedenza, invece, proprio perché l'interesse legittimo non è un diritto soggettivo, il danno sarebbe rimasto fuori dalla sfera del danno risarcibile.

-- Perdita di chance

Le *chances* sono delle «occasioni concrete» e attuali. Si ha una *chance* (che molti riconducono alla figura giuridica della *aspettativa giuridica*) quando si ha la probabilità (concreta, per l'appunto) di acquisire un vantaggio, pur non avendone la certezza assoluta.

Ad esempio, se un soggetto sta andando nel luogo dove dovrà sostenere delle prove di un concorso, e lungo strada viene investito da una vettura, venendo di conseguenza ricoverato; egli perderà non il posto di lavoro (il che non è certo) ma la concreta possibilità (da valutarsi volta per volta) di vincere il concorso. Per cui, ad esempio, se vi erano tre candidati con titoli molto simili, potrebbe essergli riconosciuto un risarcimento pari alla percentuale di vittoria del 30% circa.